

N. 1278

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori MAZZUCA POGGIOLINI, DEL TURCO,
BRUNI, D’URSO, FIORILLO, IULIANO e MARINI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1996

Sistema nazionale per la politica del lavoro
e i servizi all’impiego

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	5
Capo I - Principi generali	»	5
Capo II - Sistema pubblico di politica del lavoro e di servizi all'impiego	»	8
Capo III - Disciplina della mediazione fra domanda e offerta di lavoro da parte di soggetti privati o di enti pubblici territoriali	»	12
Capo IV - Delega al Governo per il riordinamento della disci- plina in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro ed incentivi alle assunzioni	»	15

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge è finalizzato alla costituzione nel nostro Paese, in armonia con quanto già in atto in altri Paesi europei, di un sistema nazionale per la realizzazione di politiche del lavoro e per la erogazione di servizi all'impiego.

La proposta si fonda su alcuni punti fondamentali che possono essere così riassunti:

a) cooperazione tra Stato e regioni, nell'ambito di una rigorosa distinzione di ruoli che veda lo Stato svolgere compiti di programmazione generale, controllo e valutazione, e le regioni compiti di programmazione locale e gestione delle attività (in concorso con gli enti locali);

b) partecipazione delle parti sociali nelle sedi di governo del nuovo sistema, seguendo l'esempio francese e tedesco;

c) riforma dell'intervento pubblico, orientata principalmente a trasformare le strutture pubbliche da soggetti di gestione burocratica del mercato del lavoro a soggetti promotori di azioni di politica attiva del lavoro ed erogatori di servizi di orientamento professionale, ed a facilitare l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro;

d) ammissione di soggetti privati, debitamente autorizzati, allo svolgimento di attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

e) collegamento telematico delle strutture pubbliche e private operanti nel campo della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, al fine di creare una banca dati nazionale delle opportunità di lavoro.

Il disegno indicato in precedenza è perseguito mediante:

a) la delega alle regioni delle funzioni amministrative in materia di politica attiva del lavoro e di servizi all'impiego;

b) la definizione di un sistema di finanziamento alle regioni per lo svolgimento delle attività di cui al punto precedente;

c) la istituzione di una Agenzia centrale per l'impiego, braccio operativo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la attuazione delle politiche nazionali;

d) la riforma delle Agenzie regionali per l'impiego, poste direttamente in capo alle regioni;

e) la indicazione di linee-guida volte ad assicurare un minimo di uniformità alla legislazione regionale che dovrà ridisciplinare strutture e funzioni delegate, integrandole con quelle già regionali; liberalizzazione della mediazione fra domanda e offerta di lavoro da parte di soggetti privati;

f) la delega al Governo per la elaborazione di un testo unico in materia di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, che tenga conto dell'apertura ai privati e che punti alla semplificazione ed alla razionalizzazione di tutte le procedure, e per il riordino degli incentivi alle assunzioni.

Due punti necessitano, in particolare, di ulteriori annotazioni: il decentramento di poteri alle regioni e l'ammissione di soggetti privati allo svolgimento di attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro.

La delega alle regioni in materia di politica del lavoro e di servizi all'impiego è caratterizzata per un verso dalla sua ampiezza: le residue competenze statali sono ridotte al minimo per quanto attiene gli aspetti gestionali, ma rafforzate per ciò che concerne la elaborazione di una politica nazionale del lavoro, dotata anche di strumenti di controllo, di valutazione e (ove del caso) di sostituzione. Per altro verso, la delega è segnale della evidente gradualità che si intende imprimere al processo di decentramento. Vi è un arco di tempo entro cui ciascuna Regione costruisce le condizioni per riceve-

re i nuovi compiti. Ciò al fine di tenere in debito conto le profonde diversità che si registrano attualmente nei contesti regionali.

Per quanto riguarda l'ammissione di soggetti privati all'esercizio di attività di intermediazione fra domanda ed offerta di lavoro va segnalato che la disciplina proposta riprende, nei suoi tratti essenziali, le indicazioni emerse nei recenti studi dell'Organiz-

zazione internazionale del lavoro (OIL), finalizzati ad offrire un quadro comparato della disciplina delle cosiddette agenzie private di collocamento nei Paesi europei ed americani.

I requisiti, le procedure, le autorizzazioni ed i controlli previsti sono sostanzialmente uniformi a quanto richiesto nei principali Paesi europei.

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Sistema nazionale per l'impiego)

1. La presente legge disciplina il sistema nazionale di politica del lavoro e di servizi all'impiego, fondato sulla cooperazione tra Stato e regioni nonché sulla partecipazione delle parti sociali. Alle regioni è riconosciuto un ruolo primario nella direzione, programmazione e controllo e nella gestione, in concorso con gli enti locali, delle politiche attive del lavoro e dei servizi all'impiego. Lo Stato mantiene compiti di programmazione generale, di coordinamento, di ispezione, di controllo e di valutazione, oltre a compiti di supplenza nei casi previsti dai successivi articoli e secondo le modalità ivi indicate. È ammesso l'esercizio da parte di soggetti privati di servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro, nei limiti e secondo le modalità specificate nei successivi articoli. Per le finalità sopra indicate la presente legge disciplina:

a) la delega alle regioni delle funzioni di politica attiva del lavoro attualmente esercitate da strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

b) la delega al Governo per la istituzione della Agenzia centrale per l'impiego, con compiti di coordinamento, controllo, valutazione ed eventuale supplenza nei confronti delle Agenzie regionali e di assistenza al Ministero del lavoro e previdenza sociale nella programmazione delle politiche del lavoro;

c) l'esercizio di servizi per favorire l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro da parte di soggetti non pubblici;

d) la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro ed incentivi alle assunzioni.

2. I principi fondamentali della presente legge costituiscono, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica.

Art. 2.

(Delega alle regioni delle funzioni amministrative di politica attiva del lavoro e di servizi all'impiego attualmente esercitate da strutture periferiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale)

1. Le seguenti funzioni amministrative di politica del lavoro e di servizi all'impiego sono delegate alle regioni con la gradualità di seguito indicata:

a) entro un anno, dalla entrata in vigore della presente legge, le funzioni svolte dalle Commissioni regionali per l'impiego e dalle Agenzie regionali per l'impiego;

b) entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su richiesta della Regione interessata, le funzioni di registrazione dello stato di disoccupazione e degli avviamenti al lavoro, di autorizzazione, di certificazione dello stato di disoccupazione, di mediazione dell'incontro tra domanda ed offerta di lavoro e di erogazione dei sussidi di disoccupazione esercitate dagli Uffici regionali e provinciali del lavoro nonché dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego. Sei mesi prima della scadenza di tale termine il consiglio regionale della Regione interessata potrà determinare la proroga di tale termine per un periodo non superiore al triennio.

2. In attesa del passaggio delle funzioni di cui al precedente comma, le regioni e gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione possono stipulare convenzioni al fine di sperimentare servizi integrati all'impiego.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del

Consiglio dei ministri stabilisce, con proprio decreto, il trasferimento alle regioni del personale e dei beni mobili delle Agenzie regionali per l'impiego.

4. Sei mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, lettera *b*), il Presidente del Consiglio dei ministri determina con proprio decreto la ripartizione fra Stato e regioni del personale e dei beni immobili e mobili per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni stesse ai sensi del comma medesimo, previo parere del Comitato misto Stato-regioni di cui al comma 5. Nei tre mesi successivi il Presidente del Consiglio dei ministri attua i previsti trasferimenti del personale e dei beni.

5. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1980, n. 400, un Comitato misto Stato-regioni con il compito di coordinare e controllare la attuazione delle deleghe, stendendo un rapporto annuale da trasmettere al Governo, al Parlamento ed alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome.

Art. 3.

(Finanziamento alle regioni per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il finanziamento delle politiche attive del lavoro relative alle funzioni delegate alle regioni, in relazione alla gradualità delle deleghe stesse ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere *a*) e *b*).

2. Nell'esercizio della delega prevista dal comma 1, il Governo deve attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi, previo riordino delle voci di contabilità nazionale pertinenti, al fine di evidenziare le risorse destinate in modo specifico alle funzioni delegate:

a) assegnazione annua di una somma, da rivalutare annualmente tenendo conto

della dinamica dei prezzi e delle retribuzioni, secondo quote di composizione media dei costi, corrispondente alla spesa sostenuta dallo Stato, nell'anno precedente la concessione delle deleghe, per l'espletamento delle funzioni delegate e il funzionamento degli uffici trasferiti;

b) assegnazione annua di parte di un fondo perequativo nazionale, da ricalcolare annualmente, alimentato da una quota del gettito dei tributi erariali prodotti in ambito regionale e ripartito secondo parametri oggettivi fondati su variabili relative al livello di sviluppo, ai bisogni effettivi, alla dimensione ed efficacia dell'intervento.

3. In fase di prima attuazione, nella determinazione dei criteri di calcolo delle somme di cui al comma 2, il Governo deve sentire il parere preventivo del Comitato misto Stato-regioni di cui all'articolo 2, comma 5.

4. Alle risorse di cui al comma 2 vanno aggiunte quelle relative alle politiche di incentivazione e di sostegno del reddito definite a livello nazionale. Le regioni possono aggiungere ulteriori risorse, reperite con mezzi propri o derivanti da programmi e regolamenti comunitari.

CAPO II

SISTEMA PUBBLICO DI POLITICA DEL LAVORO E DI SERVIZI ALL'IMPIEGO

Art. 4.

(Agenzia centrale per l'impiego)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi intesi a dar vita ad una Agenzia centrale per l'impiego, sotto la sorveglianza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di una struttura dotata di personalità giuridica e di autonomia am-

ministrativa, organizzativa, patrimoniale, contabile e finanziaria;

b) composizione dell'organo di direzione, con partecipazione di rappresentanze delle regioni e delle parti sociali;

c) attribuzione delle funzioni di coordinamento, controllo, valutazione ed eventuale supplenza rispetto all'esercizio delle funzioni delegate alle regioni, con conseguente attribuzione all'Agenzia delle funzioni in precedenza svolte in via diretta dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed in particolare delle funzioni:

1) di supporto al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'elaborazione degli indirizzi nazionali di politica del lavoro;

2) di predisposizione del piano nazionale di politica del lavoro;

3) di proposta al Ministro del lavoro e della previdenza sociale del programma di ripartizione delle risorse del fondo perequativo fra le regioni;

4) di coordinamento delle funzioni delegate e delle altre funzioni già spettanti alle Regioni, per assicurarne la rispondenza agli indirizzi ed agli *standard* nazionali e per armonizzarle ed integrarle con riferimento agli ambiti interregionali;

5) di monitoraggio, verifica e valutazione dell'attuazione delle politiche del lavoro a livello locale;

6) di supplenza rispetto alle regioni ed alle loro strutture, nel caso in cui le funzioni delegate siano svolte in maniera da non assicurare gli *standard* nazionali previo conforme parere della Conferenza permanente tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Nell'esercizio della delega prevista dal comma 1 il Governo deve sentire il parere del Comitato misto Stato-regioni di cui all'articolo 2, comma 5. I principi ed i criteri direttivi devono essere attuati in modo da garantire e rispettare al massimo l'autonomia delle regioni e delle loro strutture nell'esercizio delle funzioni delegate.

Art. 5.

(Agenzie regionali per l'impiego)

1. Contestualmente alla delega delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), sono trasferite alle regioni le Agenzie regionali per l'impiego, con la sostituzione della Giunta regionale nei compiti e poteri svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. Oltre alle funzioni di cui al comma 1, le Agenzie regionali per l'impiego esercitano:

a) una volta avvenuta la delega delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), col trasferimento degli Uffici regionali, provinciali e circoscrizionali del lavoro e della massima occupazione alle regioni, anche le dette funzioni;

b) qualora previsto dalle leggi regionali, le funzioni in tema di osservazione sul mercato del lavoro, orientamento e formazione professionale di competenza delle regioni medesime.

3. A seguito dei decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 2, comma 4 e 5, le regioni succedono al Ministero del lavoro nei contratti in essere coi dipendenti delle funzioni delegate e degli uffici trasferiti, secondo i termini e i modi previsti dalle leggi vigenti.

Art. 6.

(Commissioni regionali per l'impiego)

1. Contestualmente alla delega delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) sono trasferite alle regioni le Commissioni regionali per l'impiego, con la sostituzione della Giunta regionale nei compiti e poteri svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fermo restando quanto previsto dalla presente legge.

2. Salvo diverse disposizioni emanate dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, la Commissione regionale per l'impiego svolge ol-

tre le funzioni ad essa attribuite dalla legislazione vigente, anche quelle di organo di direzione delle Agenzie regionali dell'impiego. In tale veste essa risulta composta:

a) dall'assessore regionale competente in materia di lavoro, con funzioni di presidente;

b) da due rappresentanti della regioni;

c) dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione;

d) da tre membri delle associazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative;

e) da tre membri delle associazioni sindacali dei datori di lavoro più rappresentative.

3. La Commissione regionale per l'impiego nomina il Direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego, previo parere della Giunta regionale sui requisiti professionali del candidato o dei candidati.

4. Il direttore dell'Agenzia regionale per l'impiego partecipa alle riunioni della Commissione regionale per l'impiego senza diritto di voto.

5. Entro tre mesi dal trasferimento alle regioni, le Commissioni regionali devono predisporre un regolamento relativo al funzionamento delle stesse Commissioni e delle Agenzie regionali per l'impiego, nel rispetto di quanto previsto dalla presente legge. Previo parere del Comitato misto Stato-regioni di cui all'articolo 2, comma 5, il regolamento deve essere approvato dalle rispettive Giunte regionali.

6. Le Commissioni regionali per l'impiego in scadenza nei tre mesi precedenti e nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate di un anno.

Art. 7.

(Nuova disciplina delle strutture pubbliche di politica del lavoro e di servizi all'impiego)

1. Dopo il loro trasferimento alle regioni, le leggi regionali possono disciplinare diversamente struttura e funzioni delle Agenzie regionali per l'impiego, delle Commissioni

regionali per l'impiego, degli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione e delle sezioni circoscrizionali, nell'ambito di quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi e criteri direttivi seguenti:

a) costituzione di una struttura dotata di soggettività giuridica e di autonomia per l'esercizio integrato delle funzioni delegate alla regioni in materia di politiche attive del lavoro;

b) composizione dell'organo di direzione con partecipazione paritaria di rappresentanze delle parti sociali;

c) realizzazione di un'articolazione sub-regionale costruita a misura degli effettivi bacini di utenza e raccordata con le autonomie locali;

d) osservanza di quanto previsto dalla presente legge con riguardo al compito riservato allo Stato in tema di indirizzo, coordinamento, valutazione, controllo ed eventuale supplenza.

CAPO III

DISCIPLINA DELLA MEDIAZIONE FRA DOMANDA ED OFFERTA DI LAVORO DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI O DI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI

Art. 8.

1. L'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro può essere svolta, oltre che dalle sezioni circoscrizionali per l'impiego o dalle strutture istituite dalle regioni ai sensi dell'articolo 7, da soggetti privati autorizzati dalla Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sentita la Commissione centrale per l'impiego.

2. L'attività di mediazione fra domanda ed offerta di lavoro può essere esercitata da soggetti privati soltanto se costituiti in forma di società per azioni, oppure in forma di cooperativa, con capitale versato non inferiore a lire trecento milioni, nonchè da

enti a composizione mista costituiti dalle due parti sociali ovvero da organismi promossi o partecipati dai predetti enti o da enti pubblici territoriali. L'autorizzazione è concessa quanto ricorrano le condizioni di cui al comma 3 e subordinatamente all'assunzione dell'impegno a fornire al sistema pubblico, anche mediante collegamento telematico in rete, i dati anonimi relativi alla domanda ed all'offerta di lavoro. L'autorizzazione è concessa, entro tre mesi dalla richiesta, per un periodo di due anni e può essere successivamente rinnovata a tempo indeterminato.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono:

a) disporre di uffici e di competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera;

b) comunicare, all'autorità concedente gli spostamenti di sede, l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività;

c) avere amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza e soci accomandatari che non devono aver riportato condanne, anche non definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica e contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore al massimo a tre anni, per delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale, ovvero che non devono essere stati sottoposti alle misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni;

d) fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa richieste.

4. Nello svolgimento dell'attività di mediazione è vietata ogni pratica discriminatoria basata sul sesso, sulla razza, sulla citta-

dinanza, sull'origine nazionale o regionale, sull'opinione o affiliazione politica, religiosa o sindacale dei lavoratori.

5. È fatto divieto di raccogliere, memorizzare o diffondere informazioni sui lavoratori che non siano attinenti alle loro attitudini professionali e al loro utile inserimento lavorativo.

6. Nei confronti dei prestatori di lavoro subordinato l'attività di mediazione deve essere esercitata a titolo gratuito.

7. Il soggetto che svolge l'attività di mediazione deve indicare gli estremi dell'autorizzazione nella propria corrispondenza ed in tutte le comunicazioni a terzi, anche a carattere pubblicitario e a mezzo stampa. Il soggetto stesso, entro cinque giorni, deve comunicare alla sezione circoscrizionale competente per territorio i contratti stipulati con la sua mediazione.

8. La mediazione non occasionale tra domanda ed offerta di lavoro svolta senza l'autorizzazione di cui al comma 1 è punita con l'ammenda da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni e, in caso di recidiva, con l'arresto fino a due anni.

9. Chiunque, per lo svolgimento della sua attività di mediazione, esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore è punito con la pena alternativa dell'arresto non superiore ad un anno o dell'ammenda non superiore a dieci milioni di lire. In aggiunta alla sanzione penale viene disposta la revoca dell'autorizzazione.

10. L'inadempimento dell'obbligo di trasmissione dei dati su domande ed offerte di lavoro di cui al comma 3 è punito con l'ammenda da lire centomila a lire trecentomila per ciascuna domanda od offerta individuale e per ogni giorno di ritardo od omissione, fino ad un massimo di lire tre milioni. In caso di trasmissione di dati incompleti, l'ammenda può essere ridotta, in relazione all'entità dell'inadempimento, fino a lire diecimila per ciascuna domanda od offerta individuale e per ogni giorno di ritardo od omissione. In caso di comportamento recidivo, l'autorizzazione di cui al comma 1 diviene dapprima sospesa per un periodo da uno a sei mesi e successivamente revocata.

11. Gli importi delle sanzioni di cui ai commi 10, 11 e 12 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

12. Non può comunque essere autorizzato l'esercizio di attività di mediazione fra domanda e offerta di lavoro ai sensi del presente articolo prima che sia decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

13. Tre mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 12 il consiglio regionale delle regioni interessate può prevederne una proroga, comunque non oltre l'avvenuta delega delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b).

CAPO IV

DELEGA AL GOVERNO PER IL RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA DI MEDIAZIONE TRA DOMANDA E OFFERTA DI LAVORO ED INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI

Art. 9.

(Testo unico in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme in materia di mediazione tra domanda e offerta di lavoro attraverso la soppressione, il riordino, il coordinamento delle norme vigenti nonchè la riunione di esse in un testo unico, perseguendo obiettivi di semplificazione, di razionalizzazione, di decentramento a favore della legislazione regionale di attuazione, di delegificazione secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) riordino della normativa sull'accesso al lavoro secondo criteri di semplificazione

e di razionalizzazione di tutte le procedure;

b) revisione delle norme in materia di iscrizione nelle liste dei soggetti in cerca di lavoro nella direzione dell'unificazione delle liste ordinarie e speciali, dell'adozione, anche a fini statistici, di classificazioni coerenti con quelle comunitarie e internazionali per i lavoratori iscritti, nonché della razionalizzazione dei criteri per la cancellazione e la permanenza nelle liste in relazione all'esigenza di salvaguardare il carattere e la natura statistica dei dati amministrativi da dette liste rilevabili;

c) revisione della disciplina del libretto di lavoro, per renderlo più funzionale alle esigenze di governo del mercato del lavoro, attraverso la registrazione di certificati o attestati di qualificazione posseduti o acquisiti durante la vita professionale; rilascio gratuito del libretto stesso, a cura della sezione circoscrizionale per l'impiego, a tutti i prestatori di lavoro subordinato;

d) definizione delle procedure per l'accertamento dell'effettiva disponibilità al lavoro di coloro che si iscrivono nelle liste o previsione di procedure semplificate per l'individuazione dei lavoratori da avviare a selezione presso le amministrazioni pubbliche;

e) disciplina della mediazione in coerenza con quanto previsto nell'articolo 8, tra domanda e offerta di lavoro, effettuata da soggetti diversi da quelli facenti capo al Sistema nazionale per l'impiego, anche con riferimento a forme di lavoro autonomo, prevedendo, per alcune di queste, in ragione delle particolari caratteristiche dell'attività svolta, la possibilità di deroga al principio di gratuità del servizio per il lavoratore, stabilito dall'articolo 8, comma 6;

f) istituzione e regolazione di una banca dati informatizzata ricomprensiva dell'intero Sistema nazionale per l'impiego, finalizzata a favorire l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, a consentire la rilevazione dei movimenti in atto nel mercato di lavoro, a permettere la certificazione dello stato di disoccupazione ai fini previsti dalla legge.

Art. 10.

*(Riordino degli incentivi economici
alle assunzioni)*

1. Allo scopo di favorire l'occupazione dei lavoratori appartenenti alle fasce deboli del mercato del lavoro, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi miranti a riordinare la normativa in materia di incentivi economici ai datori di lavoro per l'assunzione di particolari categorie di lavoratori, perseguendo obiettivi di semplificazione, di razionalizzazione, di decentramento a favore della legislazione regionale di attuazione, di delegificazione, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinire e restringere le categorie di lavoratori da considerare come deboli sul mercato del lavoro, con particolare riferimento ai lavoratori in mobilità, ai disoccupati di lunga durata e agli appartenenti all'area dello svantaggio sociale;

b) affidare alle Commissioni regionali per l'impiego il compito di integrare o di specificare l'area dello svantaggio sociale di cui alla lettera a);

c) eliminare le disegualianze derivanti dalla sovrapposizione delle diverse previsioni normative e razionalizzare la tipologia, l'entità e le modalità di erogazione degli incentivi, anche mediante la differenziazione tra diverse categorie di beneficiari e tra aree territoriali;

d) salvaguardare il mantenimento complessivo della spesa prevista in base all'attuale normativa ed individuare forme di collegamento tra l'erogazione degli incentivi ed i più generali interventi di politica del lavoro dello Stato e delle regioni;

e) agevolare la destinazione di ore supplementari alla formazione, oltre alle previsioni legali e di contrattazione collettiva, da parte delle imprese a favore dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro o con contratti di apprendistato;

f) distribuire l'incentivo in termini tali da agevolare soprattutto la stipula di contratti a tempo indeterminato;

g) incentivare l'impiego dei lavoratori non solo nel lavoro subordinato, ma anche nel lavoro autonomo e nel lavoro associato, nonchè incentivare il trasferimento delle aziende in crisi in funzione di salvaguardia dell'occupazione;

h) prevedere forme di finanziamento per interventi di promozione del collocamento mirato in favore di soggetti portatori di *handicap*, nei limiti delle risorse preordinate a tal fine nell'ambito del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui all'articolo 9 e al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno quaranta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono almeno entro venti giorni dalla data di trasmissione.

3. Disposizioni correttive nell'ambito dei decreti legislativi di cui all'articolo 9 e al presente articolo potranno essere emanate, con uno o più decreti legislativi, entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi predetti.

